

Prot. 50/14 Jm

TRIBUNALE DI LIVORNO
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LIVORNO
CAMERA PENALE DI LIVORNO

PROTOCOLLO DI INTESA

PER L'APPLICAZIONE AVANTI AL TRIBUNALE DI LIVORNO DEI PARAMETRI DI CUI AL D.M. 55/2014 SULLE MODALITA' DI LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI AI DIFENSORI DISOGGETTI AMMESSI AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (art. 74 T.U. spese di giustizia) ED EQUIPARATI, COLLABORATORI DI GIUSTIZIA (ART. 115 T.U.), IMPUTATI DICHIARATI IRREPERIBILI o IRREPERIBILI DI FATTO (art. 117 T.U.), IMPUTATI C.D. INSOLVIBILI (art. 116 T.U.)

PREMESSA

L'ampio margine di discrezionalità che il D.M. 55/2014 prevede nell'individuazione dei criteri e della quantificazione dei compensi professionali determina l'esigenza e l'opportunità di individuare dei parametri standardizzati di liquidazione dei compensi al fine di rendere omogenea, equa, rapida e agevole la loro determinazione, così da ridurre i tempi delle liquidazioni nonché il numero delle opposizioni alle stesse, garantendo nel contempo il rispetto del decoro della professione forense e del fondamentale ruolo del difensore d'ufficio.

Occorre a tal fine prendere atto delle principali novità introdotte dal D.M. 55/14:

- è stata eliminata la previsione della riduzione della metà degli importi delle liquidazioni il cui pagamento è a carico dell'Erario (art. 9 D.M. n. 140/12);
- si è stabilita una misura massima sia per gli aumenti (fino all'80%) che per le diminuzioni (fino al 50%) (art. 12 comma 1);
- è stato reintrodotta il rimborso spese forfettarie di regola nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art. 2).

Occorre poi considerare un'altra novità normativa introdotta con D.L. n. 147/2013, che ha inserito, nel T.U. n. 115/02, l'art. 106 bis secondo il quale *gli importi spettanti al difensore dei soggetti ammessi al gratuito patrocinio ed equiparati sono ridotti di un terzo.*

Infine, il comma 783 dell'unico articolo della L. n. 208/15 (c.d. Legge di Stabilità 2016) ha aggiunto il comma 3 bis all'articolo 83 del T.U. n. 115/02 disponendo che *il decreto di pagamento deve essere emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta.*

V. Mauri

[Signature] *[Signature]* *[Signature]*



Si conviene sull'opportunità di istituire un sistema di liquidazione, fondato su una *tabella standardizzata* che prevede diverse *ipotesi base* correlate alla varie tipologie processuali – con *fattori correttivi* da applicarsi nel caso in cui ricorrano situazioni predeterminate nell'ambito di ogni ipotesi base; tale struttura consente di seguire il sistema a fasi con variabili previsto dal D.M. n. 55/14.

Tutto ciò premesso,


si conviene quanto segue:

1. il compenso per ciascuna fase indicato nelle tabelle allegate è commisurato al valore medio fissato per i giudizi penali dal D.M. 55/14, ridotto convenzionalmente nei limiti di cui all'art. 12 comma 1 (fino al 50%), ed ulteriormente ridotto di un terzo ai sensi dell'art. 106 bis T.U. spese di giustizia;
2. a tale importo si aggiungeranno gli aumenti previsti in ragione dei correttivi indicati in calce alle tabelle allegate, nel rispetto comunque dei limiti di cui all'art. 12 comma 1 del D.M. 55/14 (aumento massimo fino all'80%);
3. la maggiorazione per spese forfetarie di cui al D.M. 55/14, che si conviene nella misura fissa del 15%, verrà calcolata sull'importo finale risultante a seguito delle eventuali maggiorazioni applicate in virtù dei summenzionati correttivi;
4. il difensore indica nell'istanza di liquidazione le attività svolte ed allega i documenti per le spese sostenute; l'istanza deve contenere l'indicazione del numero del procedimento ed il nome dell'imputato, il codice fiscale, la partita Iva, l'indirizzo, i recapiti telefonici, il numero di fax e l'indirizzo di posta certificata del professionista istante;
5. in caso di attività professionale effettuata in favore di persona ammessa al gratuito patrocinio, il difensore indica la data di presentazione dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio e del provvedimento di ammissione, che allega in fotocopia.
6. In caso di attività professionale effettuata in favore di imputato dichiarato irreperibile, il difensore indica la data del provvedimento dichiarativo dell'irreperibilità, che allega in fotocopia.
7. Nel caso di prestazione di attività in favore di imputato di fatto irreperibile, il difensore fornisce la prova, mediante allegazione non appena disponibile, dell'infruttuoso esperimento delle procedure per il rintraccio del proprio assistito conseguente alla richiesta all'Ufficio Anagrafe di appartenenza e/o al Consolato e/o all'Ufficio Immigrazione e al DAP.

V. M. M. M.



8. In caso di prestazione di difesa di ufficio in favore di imputato insolvente, il difensore fornisce la prova, mediante allegazione non appena disponibile, di aver inutilmente esperito il tentativo di recupero del credito professionale;
9. Salvo che per i casi di cui ai punti 7 e 8, per i quali non è applicabile il disposto di cui al comma 3 *bis* dell'art. 83 T.U. n. 115/02, l'istanza di liquidazione deve essere presentata in udienza prima che il giudice pronunci la sentenza o il provvedimento che definisce la fase; il giudice provvede alla liquidazione con separato decreto letto in udienza contestualmente al dispositivo - ed in tal caso la lettura equivale alla notifica - ovvero non oltre il termine per il deposito della decisione.
In ogni caso, ai fini della notifica del decreto di liquidazione, ove necessaria, il difensore si adopera affinché l'imputato non presenti effettui l'elezione di domicilio (solo relativamente alla procedura di ammissione al patrocinio a spese dello stato) presso il suo studio, in modo che la lettura del provvedimento di liquidazione valga come notifica.
10. Il giudice liquida, oltre il compenso calcolato secondo le ipotesi previste nelle allegate tabelle, anche le spese documentate.
11. Il giudice si discosterà dalla liquidazione dei compensi secondo le ipotesi previste nelle allegate tabelle solo se il difensore ne farà esplicita richiesta.
12. Le disposizioni di cui sopra si applicano alle liquidazioni successive all'approvazione del presente Protocollo ancorché le relative istanze siano state presentate antecedentemente.
13. Al fine di evitare pregiudizio al puntuale e tempestivo esercizio della difesa, il Giudice si impegna a rispettare il termine previsto dall'art. 96 del T.U. Spese di Giustizia (dieci giorni dal deposito dell'istanza) per l'emissione del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
14. I firmatari del presente Protocollo si impegnano a riunirsi periodicamente, tramite rappresentanti all'uopo designati, al fine di verificarne la regolare applicazione, recependo le eventuali segnalazioni su potenziali criticità ed adottando tutti i correttivi ritenuti utili, comprese eventuali modifiche alle presenti disposizioni.



Vittorio M...
M...
M...

Il Presidente del Tribunale di Livorno, il Coordinatore dell'Ufficio GIPdi Livorno, il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Livorno, e il Presidente della Camera penale di Livorno, condividono il Protocollo qui riportato e si impegnano ad assicurarne la concreta applicazione nei processi penali innanzi al Tribunale di Livorno.

Livorno, 03.04.2017

Il Presidente del Tribunale di Livorno

Paola Pulicano Ciccini

Il Coordinatore dell'Ufficio GIPdi Livorno

Antonio Dan

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Livorno

Vittorio Moscardi

Il Presidente della Camera penale di Livorno

Renzo Tassinari

TABELLA STANDARDIZZATA GIP

- FASE INDAGINI PRELIMINARI

Fase studio (se vi sia stata attività difensiva nelle indagini preliminari)	420
Fase introduttiva (ad es: denuncia/querela, istanza di patteggiamento, oblazione, opposizione archiviazione, memorie difensive in genere, interrogatorio)	330
Fase istruttoria (indagini difensive, se effettuate)	450
Fase decisoria (in caso di definizione con sentenza o archiviazione)	600
Totale	1800
<i>Riduzione 1/3</i>	<i>1200</i>

- FASE INDAGINI PRELIMINARI, nel caso in cui siano adottate o richieste misura cautelari personali o reali

Fase studio	420
Fase introduttiva (istanze se effettuate)	600
Fase istruttoria (indagini difensive, se effettuate; assistenza interrogatorio)	450
Fase decisoria	750
Totale	2220
<i>Riduzione 1/3</i>	<i>1480</i>

N.B. Nelle due ipotesi sopra descritte il difensore indicherà solo le fasi effettivamente svolte ed applicherà al totale la riduzione di 1/3 ex art. 106 bis T.U

TABELLA STANDARDIZZATA GUP

- INCIDENTE PROBATORIO

Fase studio	485
Fase introduttiva	435
Fase istruttoria	595
Totale	1515
<i>Riduzione 1/3</i>	<i>1010</i>

- UDIENZA PRELIMINARE BASE

Fase studio	420
Fase decisoria	750
Totale	1170
<i>Riduzione 1/3</i>	<i>780</i>

(eventuale istruttoria €600 con riduzione 1/3 = € 400)

- PROCEDIMENTI ESTINTI ALL'ESITO DI MESSA ALLA PROVA

Fase studio	450
Fase introduttiva	400

Volta Mauer

U

AS

ML

Fase decisoria	650
Totale	1500
Riduzione 1/3	1000

- **PATTEGGIAMENTO (anche post opposizione D.P.)**

Fase studio	540
Fase introduttiva	480
Fase decisoria	675
Totale	1695
Riduzione 1/3	1130

- **ABBREVIATO SEMPLICE (anche post opposizione D.P.)**

Fase studio	540
Fase introduttiva	360
Fase decisoria	900
Totale	1800
Riduzione 1/3	1200

- **ABBREVIATO CONDIZIONATO A TESTI (anche post opposiz. D.P.)**

Fase studio	540
Fase introduttiva	360
Fase istruttoria	660
Fase decisoria	900
Totale	2460
Riduzione 1/3	1640

- **OPPOSIZIONE ARCHIVIAZIONE (per parte offesa)**

Fase studio	405
Fase introduttiva	360
Fase decisoria	585
Totale	1350
Riduzione 1/3	900

- **OPPOSIZIONE ARCHIVIAZIONE (per indagato)**

Fase studio	405
Fase decisoria	585
Totale	990
Riduzione 1/3	660

- **INCIDENTE DI ESECUZIONE**

Fase studio	420
Fase introduttiva (se dovuta)	375
Fase decisoria	450
Totale	1245
Riduzione 1/3	830

TABELLA STANDARDIZZATA TRIBUNALE MONOCRATICO

- **PROCESSI CONCLUSI IN FASE PREDIBATTIMENTALE DI MERITO**

Fase studio	225
-------------	-----

V. M. M. M.

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Fase decisoria	675
Totale	900
Riduzione 1/3	600

- PROCEDIMENTI ESTINTI ALL'ESITO DI MESSA ALLA PROVA

Fase studio	300
Fase introduttiva	400
Fase decisoria	650
Totale	1350
Riduzione 1/3	900

- PATTEGGIAMENTO

Fase studio	390
Fase introduttiva	400
Fase decisoria	800
Totale	1500
Riduzione 1/3	1000

- ABBREVIATO SEMPLICE

Fase studio	450
Fase decisoria	900
Totale	1350
Riduzione 1/3	900

- ABBREVIATO CONDIZIONATO (NO interrogatorio imp.)

Fase studio	400
Fase istruttoria	500
Fase decisoria	900
Totale	1800
Riduzione 1/3	1200

- CONVALIDA

Fase studio	225
Fase decisoria	375
Totale	600
Riduzione 1/3	400

- DIRETTISSIMA (CON PATTEGG. O ABBR.)

Fase studio	300
Fase istruttoria compresa convalida	400
Fase decisoria	800
Totale	1500
Riduzione 1/3	1000

fo

Volta Mauri

pp

DIRETTISSIMA (CON ORDINARIO)

Fase studio	300
Fase istruttoria compresa convalida	700
Fase decisoria	800
Totale	1800
<i>Riduzione 1/3</i>	<i>1200</i>

DIBATTIMENTO ORDINARIO

IPOTESI BASE

Fase studio	300
Fase istruttoria	500
Fase decisoria	700
Totale	1500
<i>Riduzione 1/3</i>	<i>1000</i>

(eventuale fase introduttiva € 300 con riduzione 1/3= €200)

IPOTESI COMPLESSA (+ 3 TESTI)

Fase studio	350
Fase istruttoria	900
Fase decisoria	1000
Totale	2250
<i>Riduzione 1/3</i>	<i>1500</i>

(eventuale fase introduttiva € 300 con riduzione 1/3= €200)

INCIDENTE DI ESECUZIONE

Fase studio	150
Fase introduttiva (se dovuta)	450
Fase decisoria (NO se decisione <i>de plano</i>)	450
Totale	1050
<i>Riduzione 1/3</i>	<i>700</i>

CORRETTIVI


- RITO COLLEGIALE: + 15% (rispetto alle ipotesi Tribunale Monocratico)
- PRESENZA PARTE CIVILE: + 20% per ogni parte civile (salvo 129 o patteggiamenti)
- IMPUTATO DETENUTO: + 25% (se la detenzione - carceraria o domiciliare - è durata per un periodo significativo del procedimento)
- GIUDIZIO CON OLTRE 4 IMPUTATI: + 20 %

V. M. M. M.
[Signature]

- **DIFESA PIU' IMPUTATI: + 20% per ogni imputato oltre il primo**
- **PARTICOLARE COMPLESSITA'/ GRAVITA' CAPO IMPUTAZIONE OPPURE OLTRE 3 CAPI DI IMPUTAZIONE: + 30%**
- **OLTRE 5 UDIENZE DI TRATTAZIONE EFFETTIVE: AUMENTO 30%**
- **OLTRE 10 UDIENZE DI TRATTAZIONE EFFETTIVE: AUMENTO 50%**

IPOTESI FISSE SENZA APPLICAZIONE DI CORRETTIVI

- **ATTIVITA' AVANTI IL TRIBUNALE PER IL RIESAME:**
- **Riesame a seguito udienza convalida GIP o a seguito giudizio direttissimo:**
 - Totale € 900,00 già ridotto di 1/3 ex art. 106 bis T.U. oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/14
 - -Riesame di maggiore complessità: sino ad € 1.500,00 già ridotto di 1/3 ex art. 106 bis T.U. oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/14
- **SENTENZE EX ART. 129 C.P.P. EMESSE IN PRIMA UDIENZA:**
 - Totale € 500,00, già ridotto di 1/3 ex art. 106 bis T.U. oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/14
- **PROCESSO SOSPESO EX ART 420 QUATER COMMA 2 C.P.P.**
 - Totale € 400,00, già ridotto di 1/3 ex art. 106 bis T.U. oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/14

Volter Mason

